

# **COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO**

*PROVINCIA DI VARESE*

*Via Matteotti 13a – tel. 0332.875140 Fax 0332.875105*

## **UFFICIO TECNICO**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

66 N. 57 del 02-07-10

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER  
LE PRESTAZIONI ESEGUITE DALL'UFFICIO  
TECNICO COMUNALE PER LA  
PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED  
ALTRI INCARICHI CONNESSI AD OPERE  
PUBBLICHE ED AD ATTI DI PIANIFICAZIONE.**



### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riparto dello 0,5% dell'importo a base di gara di una opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art.92 del Dlgs. 12 aprile 2006 n.163.

### **Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.**

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. Per gli atti di pianificazione si intende la redazione, anche relativa a sole attività preparatorie o connesse, di:
  - Piano Governo Territorio e relative varianti;
  - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
  - Piani per l'edilizia economica e popolare;
  - Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
  - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
  - Programma pluriennale di attuazione e relative varianti;
  - Piani attuativi altrimenti denominati.

### **Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.**

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo fanno parte del personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto i progetti e/o gli atti di pianificazione o che abbia redatto il piano di sicurezza di cui al Dlgs 494/96:
  - a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art.10 del Dlgs. 12 aprile 2006 n.163;
  - b) il progettista;
  - c) il redattore del piano di sicurezza;
  - d) il direttore dei lavori;
  - e) il collaudatore;
  - f) il redattore dello strumento urbanistico;
  - g) i collaudatori;

### **Art. 4 – Conferimento degli incarichi.**

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici, predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta, il Sindaco o il Funzionario preposto, di volta in volta, individuano il progetto, l'atto di pianificazione o l'incarico da redigere all'interno dell'Ente.
2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale affida l'incarico individuando altresì:
  - a) il tecnico incaricato della prestazione professionale;
  - b) il responsabile del procedimento, qualora per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge e di regolamento, sia soggetto diverso dal progettista;
  - c) i collaboratori tecnici ed amministrativi;
  - d) il redattore del piano di sicurezza.

Salvo diversa indicazione gli incarichi di progettazione e di responsabile del procedimento si intendono assunti dal responsabile del Servizio interessato. Conseguentemente il collaboratore tecnico sono gli altri tecnici dell'ufficio.

#### **Art. 5 – Contenuto della progettazione.**

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, conformemente alla normativa vigente, secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.
2. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni vigenti. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ricondotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

#### **Art. 6 – Costituzione e Quantificazione del fondo.**

1. Il fondo trova allocazione nel quadro economico delle singole opere e dei singoli lavori oggetto del presente regolamento; il fondo è costituito dallo 0,5% del conto a base d'asta dell'opera o di un lavoro pubblico per incarichi di responsabile del procedimento, di progettazione, di redazione dei piani di sicurezza, per la direzione dei lavori e per il collaudo delle opere;

#### **Art. 7 – Ripartizione del fondo.**

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i soggetti secondo le seguenti percentuali:

• - responsabile unico del procedimento	20%
• - progettista del progetto preliminare	07%
• - progettista del progetto definitivo	20%
• - progettista del progetto esecutivo	20%
• - redattore del piano di sicurezza	08%
• - direttore dei lavori	20%
• - collaudatori	05%

L'incentivo come sopra determinato per ogni singola fase o funzione è ripartito nel seguente modo:

- 80% al tecnico (responsabile del procedimento e/o progettista e/o progettista della sicurezza e/o direttore dei lavori e/o collaudatore);
  - 10% al collaboratore tecnico;
  - 10% al collaboratore amministrativo;
2. Qualora, in relazione alla complessità dell'opera da redigere, l'incarico per le progettazioni e la direzione dei lavori venga affidato a professionisti esterni, il fondo per l'incentivazione è ridotto dallo 0,5% allo 0,25% e viene ripartito secondo le seguenti percentuali:
    - 80% al tecnico (responsabile del procedimento e/o progettista e/o progettista della sicurezza e/o direttore dei lavori e/o collaudatore);
    - 10% al collaboratore tecnico;
    - 10% al collaboratore amministrativo.

Le quote di cui ai commi precedenti sono cumulabili fra loro, fatti salvi i casi di incompatibilità.

#### **Art. 8 – Liquidazione del fondo.**

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il responsabile, provvede alla liquidazione del fondo con cadenza trimestrale in riferimento agli incarichi svolti nel trimestre medesimo.
2. Generalmente il fondo relativo a progettazioni viene ripartito tra il personale dell'Ufficio Tecnico secondo il seguente schema:
  - progettista incarico: quota del 80%

- collaboratori: quota del 20%

#### **Art. 9 – Abilitazione all'esercizio della professione.**

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'Ufficio Tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

#### **Art.10 – Polizza assicurativa.**

1. L'Amministrazione stipulerà polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore di dipendenti incaricati delle prestazioni di cui al presente regolamento ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art.11 – Responsabilità.**

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **Art.12 – Proprietà dei progetti.**

1. I progetti elaborati dall'Ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

#### **Art.13 – Orario di lavoro e spese accessorie.**

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art.14 – Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

#### **Art.15 – Entrata in vigore del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito.

